



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

PROTOCOLLO N. 12672/2023 DEL 04/08/2023

CLASSIFICAZIONE 01-01-01-01 - 2021/2

OGGETTO: TRASMISSIONE 2 DD.GG.RR. 2023

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- Notifica 2 DD.GG.RR 2023.pdf.p7m
B3E8CECADDABA928990842B3B83C360F04D41BACF4AC59C49C95774AE8FE98D0
1C2023954F7E4EEA52D9D5A9EE47BA39659EDF260CC6AE5337F5B6AF8484AEF9
- DGR n. 7328_2023.pdf
12568147372FCD252DB9D9D2F81B43A8637CC0DA36BC0A8A9574AD37994539FF2B
D60F2B8586841D8B17CCE85B0B243A2A4DB46F3172D2AC4DC42A14BFD440A2
- DGR n. 7371_2023.pdf
9BB38FC4396195213C2927B27FC4C1CA6BBE7978B75F760965B48AF5B30A282C40D
C1571B1AE0C256CA2D6733E009889F39E7DF733CB5D6D5E9B7F6F4251408F
- Allegato 1 DGR-7371 fondi calabria.pdf
17E842883FC1E0ADE975898811D504B95878B52A43156E45154788862CB1090E9E862
47367D9C94C523250917C80D561997BE9BD01D8EA23E23D223C1B8A0407

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

del'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



DIREZIONE SANITA'

Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR

personale.sanitario@regione.piemonte.it
personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it

Protocollo n. *

Torino, *

(*) *metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

Classificazione: 14.90.10,15/2014C/A14000

Ai Direttori Generali AA.SS.RR.

protocollo@pec.aslcittaditorino.it
aslto3@cert.aslto3.piemonte.it
direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it
protocollo@cert.aslto5.piemonte.it
aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it
ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it
protocollogenerale@pec.asl.novara.it
protocollo@pec.aslvco.it
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it
aslcn2@legalmail.it
protocollo@pec.asl.at.it
aslal@pec.aslal.it
aousanluigigonzaga@pec.sanluigi.piemonte.it
protocollo@pec.aou.no.it
aso.cuneo@cert.legalmail.it
aso.alessandria@pec.ospedale.al.it
aso.ordinemauriziano@postemailcertificata.it
protocollo@pec.cittadellasalute.to.it

Mezzo trasmissivo: PEC

Oggetto: Trasmissione Deliberazioni di Giunta Regionale.

Si trasmettono per opportuna conoscenza e per i relativi adempimenti di competenza la DGR 74-7371/2023/XI ad oggetto: Adeguamento dei fondi del salario accessorio del personale delle AASSRR ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 – annualità 2022 - Presa d'atto esiti rilevazioni Direzione Sanità e la DGR 30-7328/2023/XI ad oggetto: Approvazione Piani Triennali Fabbisogni Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie del SSR, triennio 2022- 2024.

È gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Allegati: 3

**Il Dirigente Settore Sistemi Organizzativi
e Risorse Umane del SSR
Dott. Mario RAVIOLA**

Vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione formale nel sistema di gestione informatica dei documenti più consone alle nuove Linee Guida AgID.

Referente:

personale.sanitario@regione.piemonte.it

Seduta N° 383

Adunanza 31 LUGLIO 2023

Il giorno 31 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 09:40 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Maurizio Raffaello Marrone, Marco Gabusi, Andrea Tronzano, Chiara Caucino, Elena Chiorino, Fabrizio Ricca, Luigi Genesio Icardi con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Matteo MARNATI - Vittoria POGGIO - Marco PROTOPAPA

DGR 30-7328/2023/XI

OGGETTO:

Approvazione Piani Triennali Fabbisogni Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie del SSR, triennio 2022-2024.

A relazione di: Icardi

Premesso che:

l'art. 6 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, come modificato e integrato dal D.lgs n. 75 del 25/05/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano l'organizzazione dei propri uffici in conformità al Piano triennale dei fabbisogni, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo di cui all'art. 6 ter del succitato decreto legislativo, adottate, con appositi decreti del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per le Aziende SSN, anche con il Ministero della Salute, per orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani del fabbisogno di personale;

le predette linee di indirizzo, definite con il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018, declinano le specificità riferite agli Enti ed Aziende del SSN, in particolare, dai punti 7 a 7.3;

ai sensi del suddetto Decreto “i PTFP delle Aziende e degli Enti del S.S.N. sono approvati dalle rispettive regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del DM.70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende stesse. (... omissis ...) I PTFP delle Aziende ed Enti del SSN devono essere predisposti in coerenza con i rispettivi atti aziendali di cui all'art. 3, comma 1 – bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

l'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.i., nuove regole in materia di spesa per il personale, per gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale che non provvedono integralmente al proprio fabbisogno sanitario, finalizzate a modificare il valore di riferimento su cui parametrare la spesa per il personale, salvaguardando l'equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Considerato in particolare il comma 1 della disposizione in esame, che prevede: “A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.”

Dato atto che:

- con Determinazione del Direttore Regionale della Direzione Sanità n. 516 del 01/08/2018, come modificata ed integrata con Determinazioni del Direttore Regionale Sanità n. 79 del 06/02/2019, 208 del 4/03/2020 e 1109 del 7/07/2021, sono state approvate le linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei Piani Triennali Fabbisogno Personale delle Aziende del SSR, corredati delle schede di rilevazione dei dati relativi alle dotazioni organiche ed al fabbisogno suddiviso per profili professionali nonché i costi della dotazione organica stessa;

- con D.G.R. n. 46-6202 del 7/12/2022 sono stati approvati i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2021-2023, i tetti di spesa del personale anni 2022-2023-2024, nonché formulate le indicazioni alle ASR per l'adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024.

Richiamate

la D.G.R. n. 37-6640 del 21 marzo 2023 avente ad oggetto “Riparto 2022 del Fondo Sanitario e entrate Payback agli Enti del S.S.R. a modifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 2-4147 del 24/11/2021. Riparto delle quote del fondo sanitario indistinto accantonato in GSA per la copertura delle spese derivanti da CCNL 2019-2021 relative al comparto non dirigente e riparto alla ASL Città di Torino di euro 2,5 milioni per le finalità di interventi CUP;

la D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto Riparto 2023 del Fondo Sanitario ed entrate Payback agli Enti del S.S.R.. Approvazione del Piano di attività 2023 di Azienda Zero;

la D.G.R. n. 1-7225/2023/XI del 13 luglio 2023 con la quale sono stati recepiti gli Accordi politico-sindacali tra la Regione Piemonte le OO.SS. del Comparto Sanità e Dirigenza Area Sanità: Osservatorio Regionale in materia di Risorse Umane in Sanità – Area del Comparto e Dirigenza Area Sanità e l'Accordo Politico-Sindacale tra la Regione Piemonte le OO.SS. del Comparto Sanità nell'ambito dell'attuazione del Piano Straordinario per il Personale Sanitario.

la D.G.R. n. 2-7226/2023/XI del 13 luglio 2023 di approvazione dello schema di Protocollo di intesa, sottoscritto tra la Regione Piemonte, le AA.SS.RR., gli Atenei piemontesi e le OO.SS. del Comparto Sanità e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità il 15 luglio 2023;

Preso atto che sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui alle richiamate disposizioni regionali, le ASR hanno predisposto e inoltrato, per l'approvazione regionale, i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, con riferimento al triennio 2022-2024.

Dato atto che:

-in esito all'attività istruttoria espletata dagli uffici regionali, la competente Direzione Sanità ha verificato la coerenza del fabbisogno in relazione al tetto di spesa del personale, da parte delle ASR, per l'anno 2022 e seguenti;

-il tetto di spesa del personale, relativamente al rispetto della spesa dell'anno 2004 ridotta dell'1,4%, è applicato a livello regionale, mentre le aziende sanitarie nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e nazionale, nonché dei vincoli di pareggio del bilancio aziendale, definiscono un documento di programmazione del fabbisogno del personale non superiore alla programmazione regionale annuale disposta con provvedimento regionale.

Ritenuto di approvare i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) per il triennio 2022-2024 come adottati dalle ASR e conservati agli atti della competente Direzione Regionale Sanità, in quanto conformi al perimetro complessivo regionale del tetto di spesa determinato con D.G.R. n. 46-6202 del 7/12/2022 che rappresenta il limite del costo del personale, con le seguenti prescrizioni:

- le ASR, per procedere alle assunzioni programmate nel Piano triennale del Fabbisogno di personale, devono preventivamente:

- verificare la coerenza dei profili professionali rispetto a quanto previsto dalle declaratorie contrattuali;
- verificare la conformità alla programmazione e alle azioni di efficientamento delle attività aziendali, tenendo conto dei vincoli nazionali e regionali e degli indirizzi della programmazione regionale per il riordino della rete ospedaliera e territoriale e dei conseguenti obiettivi assegnati alle ASR nel triennio di riferimento;
- verificare la compatibilità economico-finanziaria così come previsto dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto Riparto 2023 del Fondo Sanitario ed entrate Payback agli Enti del S.S.R.. Approvazione del Piano di attività 2023 di Azienda Zero;
- verificare la compatibilità delle assunzioni rispetto alla disciplina nazionale e regionale per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale;
- privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche ed il ricorso all'esternalizzazione di servizi, in coerenza con le disposizioni in materia e il fabbisogno di cui ai modelli territoriali ex. DM 77/2022;

Ritenuto di stabilire che, ai fini del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio Regionale in materia di Risorse Umane in Sanità, istituito con la D.G.R. n. 1-7225/2023/XI del 13 luglio 2023, tutte le assunzioni, cessazioni e altre fattispecie di movimentazione di personale operante nelle Aziende Sanitarie Regionali siano tracciate tempestivamente nell'Applicativo Anagrafe regionale degli Operatori Sanitari (OPESSAN).

Ritenuto che il Fabbisogno del personale delle annualità 2023 e 2024, potrà essere rideterminato, a seguito di eventuali nuove condizioni normative e organizzative.

Richiamate in materia di assunzioni di personale:

- le disposizioni delle DD.G.R. n. 114-6306 del 22/12/2017 e n. 27-8855 del 29.04.2019, salva l'applicazione delle richiamate norme nazionali per il periodo emergenziale e delle conseguenti indicazioni regionali per il reclutamento di personale in detto periodo emergenziale;

- le disposizioni della D.G.R. 5-981 del 07/02/2020, in materia di preventivo nulla osta regionale per il reclutamento, da parte delle aziende del SSR, di personale dirigenziale dell'area PTA ed il conferimento di incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura Complessa, sia di area Sanitaria che di area PTA;

- la D.G.R. n. 23-2703 del 29 dicembre 2020 ad oggetto "Incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell'art.11 del D.L.n.35/2020, convertito nella L.n. 60/2020 - Indicazioni attuative alle ASR ";

- la D.G.R. n. 8-2933 del 5 marzo 2021 ad oggetto "Art. 11 DL 35/2019 convertito in L. 60/2019 - Incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle AA.SS.RR. per processi di reinternalizzazione di servizi sanitari e per l'adozione da parte di ASR di piani di razionalizzazione della spesa ex art. 16 D.L. 98/2011 - Presa d'atto Protocolli di Intesa 23.12.2020 e 29.12.2020, tra la Regione Piemonte e le Organizzazioni sindacali del Comparto e Dirigenza Sanità - PTA – Indirizzi alle AA.SS.RR";

- la D.G.R. n. 9-2934 05 marzo 2021 "Incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle ASR ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L.n. 60/2019 – Presa d'atto esiti rilevazioni Direzione Sanità - Definizione budget massimo annuale di euro 7.150.150,11, al lordo degli oneri, a carico dei bilanci

aziendali 2020 e 2021”;

- la D.G.R. n. 81-5534 del 03 agosto 2022 “Adeguamento fondi per il trattamento accessorio del personale dipendente delle AASSRR. Presa d'atto esiti rilevazioni direzione Sanità e Welfare per l'anno 2021 e autorizzazione.”

Preso atto che, ai sensi dell'art.11, comma 3 del D.L. 35/2019 convertito nella L.n. 60/2019, nell'ambito dei processi di reinternalizzazione di servizi sanitari, le regioni possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui all'art.11, comma 1 del succitato Decreto Legge, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del decreto in parola.

Ritenuto che i processi di reinternalizzazione di cui alla D.G.R. n. 8-2933 del 5 marzo 2021 siano applicati nell'ambito dell'attuazione del Piano Straordinario del Personale Sanitario di cui alle citate D.G.R. n. 1-7225/2023/XI del 13 luglio 2023 e n. 2-7226/2023/XI del 13 luglio 2023.

Dato atto che la Direzione Sanità ha altresì rilevato i costi corrispondenti all'incremento, oneri inclusi, dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell'art.1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178, come attestati da parte dei Direttori Generali/ Commissari, e che gli esiti di tale rilevazione hanno evidenziato una spesa complessiva di euro 35.278.587,12.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Visti gli artt. 6, comma 1 e 6 ter del D.lgs n. 165 del 30/03/2001, come integrato e novellato dal D.lgs. n. 75 del 25/05/2017;

visti i CC.CC.NN.LL Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni Locali 17.12.2020, Comparto Sanità 02.11.2022;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n. 165 del 30/03/2001 s.m.i, i Piani Triennali dei Fabbisogni del Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie del SSR, per gli anni 2022 – 2024, depositati agli atti del competente settore della Direzione Regionale Sanità, in quanto conformi al perimetro complessivo regionale del tetto di spesa determinato con D.G.R. n. 46-6202 del 7/12/2022 che rappresenta il limite del costo del personale, nel rispetto delle prescrizioni indicate in premessa, da applicarsi nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 nonché nell'ambito dell'equilibrio economico-finanziario della singola Azienda Sanitaria Regionale;

2) di stabilire che le Aziende Sanitarie Regionali, in coerenza con il fabbisogno sostenibile del personale e nel rispetto degli obiettivi fissati a livello regionale, per l'anno 2023 e seguenti, di incremento pari al vincolo di spesa del personale 2004, ridotto dell'1,4%, debbano:

- adottare in conformità a quanto approvato con la D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023, il Piano triennale dei Fabbisogni 2022-2024 in applicazione del D.M. 8 maggio 2018 in coerenza alla programmazione regionale invalicabile;
- comunicare il Piano triennale dei Fabbisogni 2022-2024, approvato con la presente deliberazione, tramite il sistema informativo di cui all'art. 60 del D. Lgs 165/2001 e di inviare il medesimo al settore A1406C – Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR della Direzione Sanità entro 30 giorni dall'adozione.

3) di stabilire che, ai fini del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio Regionale in materia di Risorse Umane in Sanità, istituito con la D.G.R. n. 1-7225/2023/XI del 13 luglio 2023, tutte le assunzioni, cessazioni e altre fattispecie di movimentazione di personale operante nelle Aziende Sanitarie Regionali siano tracciate tempestivamente, dalle Aziende Sanitarie Regionali, nell'Applicativo Anagrafe regionale degli Operatori Sanitari (OPESSAN).

- 4) di richiamare in materia di assunzioni di personale l'osservanza delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 114-6306 del 22/12/2017.
- 5) di confermare le disposizioni della DGR 5-981 del 07/02/2020, in materia di preventivo nulla osta regionale per il reclutamento, da parte delle aziende del SSR, di personale dirigenziale dell'area PTA ed il conferimento di incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura Complessa, sia di area Sanitaria che di area PTA;
- 6) di stabilire che ogni Azienda Sanitaria Regionale adotti i PTFP 2022-2024 nel rispetto del limite di spesa dell'anno 2004, dedotto dell'1,4%, tenendo conto degli effetti degli incrementi del DL 35/2019 di cui alla D.G.R. n. 46-6202 del 7/12/2022 e che ne monitori l'aderenza. Tale conformità è oggetto anche di monitoraggio regionale;
- 7) di rinviare a successivo provvedimento deliberativo, sulla base di quanto indicato in premessa, l'approvazione dei progetti di reinternalizzazione;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010

Visti gli artt. 6, comma 1 e 6 ter del D.lgs n. 165 del 30/03/2001, come integrato e novellato dal D.lgs. n. 75 del 25/05/2017;

visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell' 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;

visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella L. 25 giugno 2019, n. 60;

visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27;

visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77;

visto il D.L. 14 agosto, n. 104, convertito nella L. 13 ottobre, 2020, n. 126;

vista la L. 30 dicembre 2020, n. 178;

visti i CC.CC.NN.LL Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni Locali 17.12.2020, Comparto Sanità 02.11.2022;

vista la D.G.R. n. 12-3442 del 23/06/2021;

vista la D.D. Direzione Sanità n. 516 del 01/08/2018 s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

la Giunta Regionale, unanime,

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n. 165 del 30/03/2001 s.m.i, i Piani Triennali dei Fabbisogni del Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie del SSR, per gli anni 2022 – 2024, depositati agli atti del competente settore della Direzione Regionale Sanità, con indicazione alle Aziende Sanitarie Regionali di adottare le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 nonché nell'ambito dell'equilibrio economico-finanziario della singola Azienda Sanitaria Regionale;

di stabilire che le Aziende Sanitarie Regionali, in coerenza con il fabbisogno sostenibile del personale e nel rispetto degli obiettivi fissati a livello regionale, per l'anno 2022 e seguenti, di incremento pari al vincolo di spesa del personale 2004, ridotto dell'1,4%, debbano:

- aggiornare e adottare in via definitiva il Piano triennale dei Fabbisogni in applicazione del D.M. 8 maggio 2018 in coerenza alla programmazione regionale invalicabile, indicando la dotazione organica espressa in termini di teste ed in termini di valore economico - finanziario;
- comunicare il Piano triennale dei Fabbisogni tramite il sistema informativo di cui all'art. 60 del D. Lgs 165/2001 e di inviare il medesimo al settore A1406C – Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR della Direzione Sanità entro 30 giorni dall'adozione;

di disporre che le ASR, per procedere alle assunzioni programmate nel Piano triennale del Fabbisogno di personale, debbano:

- verificare la coerenza dei profili professionali rispetto a quanto previsto dalle declaratorie contrattuali;
- verificare la conformità alla programmazione e alle azioni di efficientamento delle attività aziendali, tenendo conto dei vincoli nazionali e regionali e degli indirizzi della programmazione regionale per il riordino della rete ospedaliera e territoriale e dei conseguenti obiettivi assegnati alle ASR nel triennio di riferimento;
- verificare la compatibilità economico-finanziaria così come previsto dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto Riparto 2023 del Fondo Sanitario ed entrate Payback agli Enti del S.S.R.. Approvazione del Piano di attività 2023 di Azienda Zero;
- verificare la compatibilità delle assunzioni rispetto alla disciplina nazionale e regionale per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale;
- privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche in coerenza con le disposizioni in materia e il fabbisogno di cui ai modelli territoriali ex. DM 77/2022

di stabilire che, ai fini del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio Regionale in materia di Risorse Umane in Sanità, istituito con la D.G.R. n. _____ del _____, tutte le assunzioni, cessazioni e altre fattispecie di movimentazione di personale operante nelle Aziende Sanitarie Regionali siano tracciate tempestivamente nell'Applicativo Anagrafe regionale degli Operatori Sanitari (OPESSAN).

di richiamare in materia di assunzioni di personale le disposizioni delle D.G.R. n. 114-6306 del 22/12/2017 e n. 27-8855 del 24.04.2020, salva l'applicazione delle norme nazionali e delle conseguenti indicazioni regionali per il reclutamento di personale nel periodo emergenziale;

di confermare le disposizioni della DGR 5-981 del 07/02/2020, in materia di preventivo nulla osta regionale per il reclutamento, da parte delle aziende del SSR, di personale dirigenziale dell'area PTA ed il conferimento di incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura Complessa, sia di area Sanitaria che di area PTA;

di stabilire che il Fabbisogno del personale 2022, 2023 e 2024 potrà essere rideterminato, in adeguamento a nuove condizioni maturate;

di stabilire che ogni Azienda Sanitaria Regionale adotti i PTFP 2022-2024 nel rispetto del limite di spesa dell'anno 2004, dedotto dell'1,4%, tenendo conto degli effetti degli incrementi del DL 35/2019 di cui alla D.G.R. n. 46-6202 del 7/12/2022 e che ne monitori l'aderenza. Tale conformità è oggetto di monitoraggio regionale, anche in funzione di eventuali rimodulazioni;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010

Seduta N° 383

Adunanza 31 LUGLIO 2023

Il giorno 31 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 09:40 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Marco Gabusi, Andrea Tronzano, Chiara Caucino, Elena Chiorino, Fabrizio Ricca, Luigi Genesis Icardi con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Matteo MARNATI - Vittoria POGGIO

DGR 74-7371/2023/XI

OGGETTO:

Adeguamento dei fondi del salario accessorio del personale delle AASSRR ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 – annualità 2022 - Presa d'atto esiti rilevazioni Direzione Sanità.

A relazione di: Icardi

Premesso che:

- l'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60 ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.e i., nuove regole in materia di spesa per il personale per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni a Statuto Speciale che non provvedono integralmente al proprio fabbisogno sanitario, finalizzate a modificare il valore di riferimento su cui parametrare la spesa per il personale, salvaguardando l'equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; il comma 1 della disposizione in esame prevede che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i Piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;

- con riferimento all'adeguamento del trattamento accessorio, il già citato art. 11 del Decreto Legge 35/2019

prevede che il limite del trattamento accessorio del personale definito dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cioè “il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Preso atto:

- delle indicazioni operative per l’adeguamento dei fondi contrattuali in applicazione dell’art. 11 del Decreto Legge 35/2019, di cui alla nota n. 179877 del 1.09.2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato ed il successivo documento 20/186/CR4ter/C7 “Indicazioni applicative per l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione al disposto dell’art. 11, c. 1 del D.L. n. 35/2019”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22 ottobre 2020;
- della disposizione di cui all’ art. 11 diretta ad evitare che le nuove assunzioni si traducano in una penalizzazione della retribuzione accessorio del personale già in servizio, garantendo l’invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessorio del 2018. A tal fine l’entità dell’eventuale incremento è determinata per ciascuna azienda dal numero delle unità di personale in servizio al 31 dicembre 2021, aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2018, moltiplicato per il valore pro-capite dell’accessorio rilevato nel 2018, calcolato secondo i criteri esposti nella circolare e nelle indicazioni applicative succitate;
- l’avvio del meccanismo è in capo alla Regione che con proprio atto deve ripartire tra le diverse AA.SS.RR. le disponibilità finanziarie da autorizzare;
- le norme in vigore per l’anno 2021, fra cui il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, per il quale tramite la L. n. 178 del 30 dicembre 2020 sono stati derogati i termini per l’art. 2-ter, comma 1 e 5 sino al 31/12/2021, il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l’art. 1, commi 4 e 5 nonché l’art.2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, nell’ambito della contrattualizzazione di personale dipendente relativo alla situazione emergenziale pandemica da Sars-COV-2, hanno stanziato risorse complessive per l’assunzione di personale comprensive della rispettiva quota da iscriversi sui fondi del trattamento accessorio.

Preso atto, altresì che:

- le AASSRR hanno provveduto a identificare l’incremento fondi della contrattazione accessorio per l’anno 2022 mediante apposite dichiarazioni, depositate agli atti della Direzione Sanità, in risposta alla nota prot. 26395 del 08/05/2023 “*DGR n. 23-2703 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto “incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell’art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2020 – Rilevazione annualità 2022”*”, in relazione all’area contrattuale di riferimento, al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018;
- le AASSRR hanno provveduto a comunicare al Settore regionale competente l’incremento fondi, al lordo degli oneri, della contrattazione accessorio per l’anno 2022 identificato attraverso la nota prot. 26395 del 08/05/2023, mediante una ricognizione agli atti della Direzione Sanità.

Precisato che:

- la dimensione relativa all’adeguamento dei fondi del trattamento accessorio, al netto degli oneri, non può eccedere a quanto dichiarato nella rilevazione di cui alla nota prot. 26395 del 08/05/2023 “*DGR n. 23-2703 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto “incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell’art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2020 – Rilevazione annualità 2022”*”, in relazione all’area contrattuale di riferimento;
- gli importi rilevati in esito di cui alla nota prot. 26395 del 08/05/2023 “*DGR n. 23-2703 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto “incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell’art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2020 – Rilevazione annualità 2022”*”, in

relazione all'area contrattuale di riferimento, sono da intendersi come variazione in incremento rispetto ai fondi del trattamento accessorio dell'anno 2018, da effettuarsi per l'anno 2022 in applicazione del medesimo art.11 D.L. n. 35/19 convertito in legge 60/2019";

- gli importi relativi all'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio derivanti dalla variazione di personale non ricompreso nell'ambito del fabbisogno ordinario non devono essere computati dalle singole Aziende Sanitarie ai fini del rispetto del limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e sono da considerarsi quale adeguamento del limite del trattamento accessorio definito dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

Ritenuto di approvare l'adeguamento dei fondi del salario accessorio per l'anno 2022, atto a garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, come esplicitato dalle norme in vigore per l'anno 2022, come indicato nell' Allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che tale adeguamento trova copertura nell'ambito della Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2023, n. 37-6640 recante *"Riparto 2022 del Fondo Sanitario e entrate Payback agli Enti del S.S.R. a modifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 2-4147 del 24/11/2021. Riparto delle quote del fondo sanitario indistinto accantonato in GSA per la copertura delle spese derivanti da CCNL 2019-2021 relative al comparto non dirigente e riparto alla ASL Città di Torino di euro 2,5 milioni per le finalità di interventi CUP."* e pertanto, anche a valere sugli stanziamenti nazionali fra cui il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'art. 1, commi 4 e 5 nonché l'art.2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, nell'ambito della contrattualizzazione di personale dipendente afferente a tali istituti;

di dare atto che, tutti gli incrementi sopra disposti sono riconosciuti in via straordinaria e sono pertanto da considerare una tantum;

visto l'art. 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60;

visti i CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità 02.11.2022, Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni Locali 17.12.2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1- 4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di definire le risorse per l'anno 2022, sulla base delle rilevazioni effettuate presso le ASR dalla competente Direzione Regionale Sanità, per la costituzione dei Fondi del salario accessorio del personale del Comparto, della dirigenza Area sanità e della dirigenza Area funzioni locali - PTA, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019, secondo quanto indicato nell'allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che gli importi, come calcolati dalle AA.SS.RR., sono da considerarsi, per effetto delle previsioni dell'art. 11 del D.L. n. 35/2020, quale adeguamento del limite del trattamento accessorio definito dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

3) di dare atto che tale adeguamento trova copertura nell'ambito della Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2023, n. 37-6640 recante *"Riparto 2022 del Fondo Sanitario e entrate Payback agli Enti del S.S.R."*

a modifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 2-4147 del 24/11/2021. Riparto delle quote del fondo sanitario indistinto accantonato in GSA per la copertura delle spese derivanti da CCNL 2019-2021 relative al comparto non dirigente e riparto alla ASL Città di Torino di euro 2,5 milioni per le finalità di interventi CUP.” e pertanto, anche a valere sugli stanziamenti nazionali fra cui il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l’art. 1, commi 4 e 5 nonché l’art.2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, nell’ambito della contrattualizzazione di personale dipendente afferente a tali istituti;

4) di dare atto che gli importi riportati in Allegato 1 alla presente deliberazione, al lordo degli oneri aziendali, in relazione all'area contrattuale di riferimento, sono da intendersi come variazione in incremento rispetto ai fondi del trattamento accessorio dell'anno 2018, da effettuarsi per l'anno 2022 in applicazione del medesimo art. 11 D.L. n. 35/19 convertito in legge 60/2019, e da contabilizzarsi nel bilancio di esercizio 2022;

5) di dare atto che gli incrementi sopra disposti sono riconosciuti in via straordinaria e sono pertanto da considerare una tantum.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7371-2023-All_1-Allegato_1_fondi_calabria_(1).pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato 1

Adeguamento Fondi ex. DL 35/2019 - Annualità 2022				
Aziende Sanitarie Regionali	Comparto	Dirigenza Area Sanità	Dirigenza PTA	Totale complessivo
203 - ASL TO3	2.008.152,93 €	- €	- €	2.008.152,93 €
204 - ASL TO4	1.837.775,01 €		249.261,29 €	2.087.036,30 €
205 - ASL TO5	2.826.644,46 €	69.637,13 €	88.247,32 €	2.984.528,91 €
206 - ASL VC	1.632.955,09 €	- €	- €	1.632.955,09 €
207 - ASL BI	1.407.089,71 €	- €	- €	1.407.089,71 €
208 - ASL NO	1.185.206,63 €	- €	- €	1.185.206,63 €
209 - ASL VCO	1.483.355,72 €	- €	136.404,92 €	1.619.760,64 €
210 - ASL CN1	1.469.939,74 €	- €	192.796,75 €	1.662.736,49 €
211 - ASL CN2	3.474.681,11 €	1.440.926,79 €	344.368,32 €	5.259.976,22 €
212 - ASL AT	1.151.933,42 €	- €	1.664,11 €	1.153.597,53 €
213 - ASL AL	- €	- €	- €	- €
301 - ASL CITTA' TORINO	3.029.483,29 €	- €	128.494,54 €	3.157.977,84 €
904 - AOU S.LUIGI	767.745,53 €	203.160,59 €	- €	970.906,12 €
905 - AOU MAGGIORE NO	1.337.572,34 €	1.305.288,09 €	115.976,60 €	2.758.837,03 €
906 - AO S.CROCE E CARLE	601.627,00 €	641.096,30 €	21.763,36 €	1.264.486,66 €
907 - SS. ANTONIO E BIAGIO e C.ARRIGO - ALESSANDRIA	1.182.780,22 €	- €	145.969,13 €	1.328.749,35 €
908 - AO MAURIZIANO	561.908,00 €	682.954,00 €	30.276,00 €	1.275.138,00 €
909 - AOU CSST	- €	- €	- €	- €
Totale complessivo	25.958.850,20 €	4.343.062,91 €	1.455.222,34 €	31.757.135,45 €